

RC32328/28.11.23

ROMA



Dipartimento Risorse Economiche
Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali

Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina

Prot. QB/2023/0791533

del 24/11/2023

OGGETTO: Modifica del Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 87 del 3 novembre 2022, e ripubblicazione integrale dello stesso.

L'ASSESSORA DELEGATA
al Bilancio

Cons. Silvia Scozzese

Parere reso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j),
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Risorse Economiche

Dott. Carmine Filippo Cellucci
CARMINE FILIPPO CELLUCCI
24.11.2023 13:39:02
GMT+01:00



Parere Ufficio proponente	Parere della Ragioneria Generale	Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.	Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione F.to _____
Il Direttore di Direzione Dott. Nicola Mattera NICOLA MATTERA 24.11.2023 12:31:22 UTC	Il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci MARCELLO CORSELLI 28.11.2023 10:27:59 GMT+01:00	Il Vice Segretario Generale F.to Il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti F.to _____

PROPOSTA DELLA GIUNTA
ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DECISIONE

n° 102 del 28/11/2023

ROMA





Premesso che:

- l'articolo 14, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede che il Comune di Roma (ora Roma Capitale) possa adottare apposite misure, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria;
- tra tali misure il citato articolo 14, comma 16, del D.L. n. 78 del 2010 prevede, alla lettera e), l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno;
- il Comune di Roma (ora Roma Capitale), valutata la necessità di procedere alla istituzione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 2010, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla tipologia e alla classificazione delle strutture stesse;
- ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 22/23 dicembre 2010 ha approvato il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma;
- a seguito degli interventi legislativi apportati in materia di contributo di soggiorno, il Regolamento in parola è stato oggetto di successive modificazioni;
- attualmente, la disciplina del contributo di soggiorno è contenuta nel Regolamento di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 87 del 3 novembre 2022;
- la Giunta Capitolina con deliberazione n. 255 del 17 luglio 2023 ha quindi approvato le tariffe del Contributo di Soggiorno di Roma Capitale per l'anno 2023;

Tenuto conto che:

- la Giunta Capitolina con la Memoria n. 81 del 30 ottobre 2023, recante "*Indirizzi in merito all'attività di contrasto all'evasione del Contributo di soggiorno di cui all'articolo l'art. 14, comma 16, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, introdotto da Roma Capitale con DCC n. 67/2020 e disciplinato dal Regolamento approvato con DAC n. 87/2022*", ha dato mandato ai competenti Uffici di Roma Capitale di adottare ogni misura utile al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell'evasione del contributo di soggiorno;
- l'implementazione degli strumenti diretti al controllo e all'accertamento del contributo di soggiorno è resa ancor più urgente dal significativo incremento delle presenze turistiche nella città di Roma che sta comportando un proliferare di forme di ospitalità non sempre regolari, sia sotto il profilo amministrativo (mancanza delle autorizzazioni, ecc), sia sotto il profilo tributario (omesso pagamento contributo di soggiorno), come emerge dall'attività di controllo sulle strutture extra alberghiere effettuata sul territorio di Roma Capitale nel corso del 2023;

Considerato che:

- al fine di agevolare le attività di controllo e quindi favorire un più efficace contrasto all'evasione, si ritiene utile adottare ogni misura atta a incentivare il pagamento del contributo di soggiorno con strumenti tracciabili, quali carta di credito e bancomat, da parte di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive;
- stante il ruolo svolto dai gestori delle strutture ricettive in relazione al contributo di soggiorno, l'Amministrazione Capitolina intende incrementare in favore dei gestori che svolgono l'attività ricettiva in forma imprenditoriale, il contributo forfetario a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso del Contributo di soggiorno, attualmente previsto in misura non superiore all'1,5% dell'importo riscosso e versato a Roma Capitale, fissandolo in una misura non superiore a 1,8%;

Considerato, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del vigente Regolamento Generale delle Entrate, la Giunta Capitolina determina le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- conseguentemente, si ritiene necessario adeguare il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma alle citate disposizioni, modificando l'articolo 6, comma 1, ed eliminando la Tabella Allegato A del Regolamento medesimo;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



- in virtù di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 14, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 luglio 2010;

Visto il Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 87 del 3 novembre 2022;

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

Vista la Memoria n. 81 del 30 ottobre 2023 della Giunta Capitolina;

Visto il vigente Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Preso atto che, in data 24/11/2023 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata

Il Direttore

F.to: N. Mattera"

Che, in data 24/11/2023 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C.F. Cellucci"

Che, in data 28/11/2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

^{CONSELLI}
F.to: M. Iacobucci"

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario ^{to} Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere dell'Organismo di Revisione Economico-Finanziario, reso in data _____ con nota prot. _____, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di modificare il Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 87 del 3 novembre 2022, come di seguito indicato:



- A) All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 "1. Il Contributo di Soggiorno è applicato per persona sulla base delle tariffe e del numero dei pernottamenti stabiliti con deliberazione della Giunta Capitolina, fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3 del presente articolo."
- B) L'articolo 10 "Disposizioni in tema di accertamento" è sostituito dal seguente:
 "Articolo 10
 Controllo e accertamento
1. Roma Capitale effettua il controllo delle comunicazioni e delle dichiarazioni presentate dai Responsabili del Contributo, ne rileva le eventuali omissioni e provvede al recupero del contributo di soggiorno o maggior contributo di soggiorno dovuto; provvede alla irrogazione delle sanzioni e vigila sull'osservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento e nelle altre disposizioni normative relative al contributo di soggiorno.
 2. Per gli adempimenti dei propri compiti, Roma Capitale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili del Contributo, indicandone i motivi, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
 - b) invitare i soggetti passivi e i Responsabili del Contributo, indicandone i motivi, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
 - c) inviare ai Responsabili del Contributo questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti dei soggetti passivi con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d) disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - e) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, ai soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi e i Responsabili del Contributo, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando Convenzioni e/o Protocolli di intesa;
 - f) chiedere, anche a fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del TULPS.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento del Contributo di Soggiorno, Roma Capitale applica le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 4. In caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal Responsabile del Contributo, Roma Capitale determina il contributo di soggiorno dovuto in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo sulla base di presunzioni assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, assumendo quali parametri il numero di posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio capitolino nel periodo di esercizio oggetto di accertamento."
- C) All'articolo 13-bis, comma 2, la misura "1,5%" è sostituita dalla misura "1,8%";
- D) La Tabella Allegato A del Regolamento è eliminata.
2. di dare atto che la copertura finanziaria del contributo forfetario di cui all'art. 13-bis del Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale come modificato dal presente provvedimento è assicurata per l'anno 2024 per l'importo di € 3.600.000,00 al capitolo 1328377/57 – Piano Finanziario U1.03.02.17.001.0TR.0SOG a seguito della variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2023/2025 approvata con Deliberazione di G.C. n. 382 del 23/11/2023;
 3. di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma Capitale, come modificato dal presente provvedimento. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.



REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO DI ROMA CAPITALE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il Contributo di Soggiorno nel territorio di Roma Capitale, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010, ai sensi dell'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 2

Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, situati nel territorio di Roma Capitale.
2. Il contributo di soggiorno ha natura tributaria e, laddove non diversamente specificato, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi e le altre norme statali e comunali vigenti in materia.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del contributo di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'articolo 2 e non risulta residente nel territorio di Roma Capitale.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di contributo di soggiorno ai Responsabili del contributo di cui all'art. 4, comma 1.

Articolo 4

Responsabili del pagamento del contributo

1. Sono responsabili del pagamento del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
2. I soggetti di cui al comma 1, d'ora in poi denominati "Responsabili del contributo", sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con le modalità e nei termini indicati.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - b) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'art. 2 del presente Regolamento che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominato "frazione territoriale di Polline e Martignano";
2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) i soggetti che necessitano di cure e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché i genitori accompagnatori di minori di diciotto



- anni che necessitano di cure. Il paziente o l'accompagnatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione, resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del paziente e dell'accompagnatore o dei genitori, il luogo di prestazione o di cura e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le generalità del soggetto esente, il periodo di soggiorno e il numero dei componenti del gruppo;
 - d) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L'esenzione è subordinata alla presentazione al Responsabile del contributo di idonea documentazione, rilasciata dall'organismo di appartenenza, attestante le condizioni prescritte, ovvero che il pernottamento è determinato dallo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, con indicazione del numero degli operatori e del periodo di soggiorno;
 - e) il personale delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, che ivi presta l'attività lavorativa;
 - f) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili;
 - g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale e sanitario, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - h) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario, previa dichiarazione resa al Responsabile del contributo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., attestante le circostanze prescritte, il numero degli operatori e la durata del soggiorno;
 - i) le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il caregiver familiare, come individuato dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'esenzione è subordinata al rilascio al Responsabile del contributo, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii

Articolo 6 Misura del contributo

1. Il Contributo di Soggiorno è applicato per persona sulla base delle tariffe e del numero dei pernottamenti stabiliti con deliberazione della Giunta Capitolina, fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il contributo è applicato fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare e di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, solo in riferimento a persone che:
 - a) pernottano in città, anche in modo non continuativo, per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, per frequentare corsi di studio che siano attestati nelle caratteristiche e nella durata dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali;
 - b) pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, dichiarate e documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.
3. Qualora la normativa regionale o statale preveda nuove tipologie di ricettività e ospitalità, ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Regolamento, il Contributo di Soggiorno è applicato a tali nuove tipologie nella misura più bassa tra le tariffe vigenti, fino a diversa rimodulazione delle stesse.

Articolo 7 Obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza dei Responsabili del contributo

1. I Responsabili del contributo sono tenuti a:
 - a) informare gli ospiti, con modalità plurilingue, dell'applicazione del contributo di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste, anche attraverso pubblicazione online sui propri siti web;
 - b) esporre presso la struttura le informazioni relative al contributo di soggiorno applicato ed agli obblighi che il Regolamento dispone a carico degli ospiti;



- c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione, nei casi in cui queste siano previste dal presente Regolamento. Tale documentazione deve riportare i dati anagrafici del soggetto esente, quando specificatamente disposto, e la tipologia di esenzione o riduzione di riferimento in base a quanto previsto dagli artt. 5 e 6;
- d) richiedere i dati dei soggetti passivi che rifiutano di pagare il contributo di soggiorno e acquisire una loro dichiarazione in tal senso, dandone comunicazione a Roma Capitale, anche in caso di rifiuto alla compilazione della predetta dichiarazione;
- e) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, nonché le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal soggetto passivo per l'esenzione o riduzione dal contributo di soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli da parte di Roma Capitale.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione e dichiarazione dei Responsabili del contributo

1. I Responsabili del contributo devono presentare a Roma Capitale, anche in caso di assenza di ospiti nel periodo o nell'anno di riferimento:
 - a) apposita Comunicazione Trimestrale (da ora "Comunicazione") entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare. Nella Comunicazione devono essere riportati il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel corso del trimestre precedente, anche con riferimento ai soggetti esenti ai sensi dell'art. 5, e gli importi da versare a Roma Capitale.
 - b) una Dichiarazione Annuale (d'ora in poi "Dichiarazione") riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
2. La Comunicazione e la Dichiarazione di cui al comma 1 sono trasmesse a Roma Capitale esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche per il tramite di intermediari giuridici abilitati, quali Centri di Assistenza Fiscale o commercialisti.
3. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo, Roma Capitale può stipulare apposite convenzioni con i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, con cui definire specifiche modalità operative, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 9

Obblighi di riscossione e versamento dei Responsabili del contributo

1. I Responsabili del contributo sono tenuti a richiedere il pagamento del contributo di soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.
2. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, i Responsabili del contributo provvedono al versamento a Roma Capitale degli importi del contributo di soggiorno relativi al trimestre solare di riferimento, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall'ospite, con le seguenti modalità:
 - a) tramite le procedure informatiche indicate sul sito istituzionale di Roma Capitale;
 - b) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. In base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 10

Controllo e accertamento

1. Roma Capitale effettua il controllo delle comunicazioni e delle dichiarazioni presentate dai Responsabili del Contributo, ne rileva le eventuali omissioni e provvede al recupero del contributo di soggiorno o maggior contributo di soggiorno dovuto; provvede alla irrogazione delle sanzioni e vigila sull'osservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento e nelle altre disposizioni normative relative al contributo di soggiorno.
2. Per gli adempimenti dei propri compiti, Roma Capitale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i Responsabili del contributo, indicandone i motivi, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;



- b) invitare i soggetti passivi e i Responsabili del contribuuto, indicandone i motivi, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
 - c) inviare ai Responsabili del contribuuto questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti dei soggetti passivi con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - d) disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - e) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, ai soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi e i Responsabili del contribuuto, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando Convenzioni e/o Protocolli di intesa;
 - f) chiedere, anche a fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del TULPS.
3. Ai fini dell'attività di accertamento del Contributo di Soggiorno, Roma Capitale applica le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 4. In caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal Responsabile del contribuuto, Roma Capitale determina il contribuuto di soggiorno dovuto in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo sulla base di presunzioni assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, assumendo quali parametri il numero di posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio capitolino nel periodo di esercizio oggetto di accertamento

Articolo 11

Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso o parziale versamento del contribuuto di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione annuale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020.
4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal Regolamento generale delle entrate.
5. Per la violazione di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e ss.mm.ii. e della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020.
6. L'omesso o parziale versamento del contribuuto da parte del Responsabile del contribuuto, nonché la mancata presentazione della dichiarazione alle prescritte scadenze, configurano presupposto per l'avvio del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante notificazione di atti di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate.



Articolo 13

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate.
3. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in misura superiore al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuarsi alle prescritte e successive scadenze, indicando l'ammontare del credito nella Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a 1.500,00 euro, la compensazione deve essere richiesta mediante presentazione di apposita istanza, da trasmettere almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, per la preventiva autorizzazione da parte di Roma Capitale.
4. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 13-bis

Contributo forfetario

1. È riconosciuto ai gestori delle strutture ricettive un contributo forfetario a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso del Contributo di soggiorno.
2. La misura del contributo forfetario non può essere superiore all'1,8% dell'importo riscosso e versato a Roma Capitale.
3. L'entità del contributo, l'impegno di spesa e le modalità di accesso al contributo, che favoriscano un più efficiente contrasto all'evasione e facilitino le attività di controllo, sono determinate con apposito provvedimento dirigenziale.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 15

Funzionario Responsabile

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento Generale delle Entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del contributo di soggiorno; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, rende esecutivi gli atti di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data del 18 maggio 2020, i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, come individuate dalla normativa Regionale:
 - a) mantengono la qualifica e gli obblighi di adempimento, quali agenti contabili di fatto;
 - b) sono tenuti alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.
2. Entro il 30 gennaio 2021 i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere a Roma Capitale il conto giudiziale relativo al periodo dal 1° gennaio al 18 maggio 2020, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 - Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Roma Capitale, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, invia il conto degli agenti contabili alla Corte dei conti. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione.
3. Per gli omessi o parziali riversamenti del Contributo di soggiorno, relativi al periodo dal 1° gennaio 2011 al 18 maggio 2020, Roma Capitale procede:
 - a) al recupero del debito patrimoniale nei confronti dei gestori delle strutture inadempienti, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) alla segnalazione dei soggetti inadempienti alla giurisdizione adita della Corte dei Conti;



- c) alla segnalazione per l'avvio del procedimento, da parte dell'Ufficio competente, volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione.
4. Sulle somme dovute e non riversate si applicano gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
5. È costituito un Tavolo tecnico composto da delegati di Roma Capitale e rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina, nonché di individuare le attività di promozione della città di Roma nelle quali investire una percentuale degli introiti ottenuti dal Contributo di soggiorno, prevista annualmente in misura non inferiore al 5 per cento, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010 istitutiva del Contributo di soggiorno.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.